



COMUNE DI CALATABIANO

PROV. DI CATANIA

AREA AMMINISTRATIVA

REG. DET. AREA AMMINISTRATIVA N. 11 DEL 04/03/2016

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 04/03/2016 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA REVISIONE, LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n. 9 del 05/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'oggetto;

ATTESO CHE con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'assunzione dei conseguenti atti gestionali di impegno;

PRESO ATTO CHE si ritiene necessario ed opportuno provvedere alla revisione ed implementazione delle attuali polizze assicurative specie con riguardo alla responsabilità civile verso terzi interessanti questa Amministrazione Comunale;

RILEVATO CHE questo Comune non dispone tra il proprio personale di figure professionali specializzate in tale specifico settore;

DATO ATTO CHE:

- in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare giusto ed opportuno giovare della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il Decreto Legislativo n. 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- l'apporto del broker in ausilio all'ente appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente stesso e di sottoporre all'Amministrazione Comunale le migliori formule assicurative reperibili anche in rapporto ai costi da sostenere;
- l'assistenza e la consulenza del broker è opportuna e conveniente per il Comune considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della compagnia assicuratrice di una quota percentuale della provvigione attualmente dalla rete agenziale e relativa ai premi di cui ai contratti conclusi e che conseguentemente per l'attività di brokeraggio assicurativo nulla sarà dovuto da parte del Comune in aggiunta a quanto riconosciuto da parte delle Compagnie aggiudicatrici;
- tale quota percentuale che le agenzie aggiudicatrici corrisponderanno al broker viene predeterminata da questo Ente anche con riferimento all'intero periodo di affidamento del servizio;

- gli schemi contrattuali predisposti dal broker verranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale la quale indirà successivamente una gara per la scelta dell'assicuratore in forza delle indicazioni che scaturiranno dall'analisi del broker;

RILEVATO CHE la Società MEDIASS S.p.A. iscritta al Registro Unico degli Intermediari, presso l'IVASS con il numero B000190757 ha offerto la propria disponibilità a questa Amministrazione per l'esecuzione dell'incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi ai rischi assicurativi interessanti il Comune di Calatabiano, secondo una proposta reputata conveniente e vantaggiosa per l'Ente;

ACCERTATO CHE per l'Ente non sono presenti oneri di spesa in quanto il compenso per le prestazioni professionali richieste deriverà direttamente ed esclusivamente dalle provvigioni che dovranno essere corrisposte dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria che non potranno in alcun caso essere superiori al 5% per la RCA dei veicoli a motore e al 10% per le altre tipologie assicurative dell'importo delle polizze assicurative che, per l'intera durata contrattuale, non potrà superare i 2.500,00 euro iva esclusa;

VISTA la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

VISTA la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

TENUTO CONTO CHE il valore dell'incarico da affidare deve essere commisurato con il totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell'appalto, a carico della Compagnia assicurativa e che il valore complessivo non può eccedere Euro 2.500,00, esclusa IVA;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito all'affidamento del servizio per un periodo di anni tre 2016-2018, a decorrere dalla data di stipula del disciplinare, attesa la convenienza economica per questa Amministrazione Comunale;

DATO ATTO CHE il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso, né Convenzioni relative a servizi comparabili, né, per gli stessi motivi, mediante il ricorso al M.E.P.A., per cui è possibile procedere in modo autonomo;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- La L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010 e ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs. n. 209/2005;
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, ai sensi dell'art. 88, comma 2, approvato con delibera del consiglio comunale n. 64 del 20/10/2004;
- la determinazione sindacale n. 20 del 31/12/2015 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e di vigilanza;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) **Di affidare**, per il triennio 2016-2018, con decorrenza dalla data di stipula del disciplinare, alla Società MEDIASS S.p.A. iscritta al Registro Unico degli Intermediari, presso l'IVASS con il numero B000190757, con sede legale in Pescara, Piazza Ettore Troilo, 12, C. F. 10058870154, partita IVA 01483430680 il servizio di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed

esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi interessanti questa Amministrazione comunale per una durata triennale dalla stipula del contratto;

2) **di dare atto che** l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle provvigioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti e, comunque, con il limite inderogabile del 5% per la RCA dei veicoli a motore e del 10% per le altre tipologie assicurative dell'importo delle polizze assicurative che, per l'intera durata contrattuale, non potrà comunque superare i 2.500,00 euro esclusa iva;

3) **di approvare** l'allegato disciplinare che regola le condizioni di svolgimento del servizio;

4) **che** in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

5) **di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale ai sensi della normativa anticorruzione e sulla trasparenza, nonché l'Albo pretorio online del Comune.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Petralia Pancrazio



IL RESP.LE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone

DISCIPLINARE SERVIZIO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il comune di Calatabiano (CT) con sede in piazza Vittorio Emanuele ,32 – (P. IVA 00462070871), rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale agisce per dare esecuzione alla Determina n. _____.

E

MEDIASS S.p.A. con sede operativa in Pescara, Piazza Ettore Troilo, 12, C. F. 10058870154, partita IVA 01483430680, nella persona dell'Amministratore Delegato, dott. Francesco Pirocchi, nato a Pescara il 27/07/1961,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società MEDIASS S.p.A. iscritta al Registro Unico degli Intermediari presso l'IVASS con il numero B000190757, Codice Fiscale n. 10058870154, si impegna ad espletare l'incarico di cui al successivo Art. 1, alle condizioni sotto riportate:

ART. 1 – OGGETTO

Il servizio oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker d'assicurazione a favore del comune di Calatabiano come individuato dal Decreto Legislativo n. 209/2005.

ART. 2 – PRESTAZIONI

La Società metterà a disposizione del comune di Calatabiano la propria attività professionale per l'espletamento del servizio indicato nell'articolo precedente, la cui esecuzione contemplerà in via soltanto indicativa e non esaustiva:

- a) l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi attinenti al complesso dell'attività facenti capo all'Ente, che includa, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative;
- b) l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ente con conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l'indicazione dei correttivi

ritenuti più opportuni da apportare;

- c) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ente, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ente;
- d) l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze dell'Ente;
- e) l'elaborazione di un rapporto semestrale che evidenzi il programma assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve, medio e lungo termine;
- f) l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi (polizze), supporto nella predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e stesura dei conseguenti capitolati relativi ai rischi oggetto dell'appalto, nonché l'eventuale preparazione, su richiesta dell'Ente, di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;
- g) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Ente;
- h) la formazione e l'aggiornamento gratuito del personale incaricato dall'Ente della gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa, nonché la continua assistenza in favore dello stesso (es. fornitura di pubblicazioni, riviste specializzate, abbonamenti multimediali, analisi dei contratti, software gestionali, ecc.);
- i) la tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- j) la consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ente riterrà opportuno di sottoporre nel corso del servizio;
- k) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima;
- l) l'assistenza al personale competente nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).

Per quanto esposto ai punti precedenti, MEDIASS presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dal comune di Calatabiano a mezzo del personale appositamente individuato.

ART. 3 – DIVIETI

Al Broker è espressamente vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 4 – COMPENSI

I compensi del Broker, nelle misure massime del 5% per le RCA veicoli e del 10% per le altre assicurazioni e, comunque, non eccedenti € 2.500,00 oltre iva, nel periodo di tre anni, restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione. Pertanto, nulla è dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e lo stesso si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalla compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente medesimo.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può impegnare se non preventivamente autorizzato.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ente.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una

buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute della convenzione.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.

L'Ente nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- a) esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti della presente convenzione d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- b) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- c) obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'ISVAP e secondo legge.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE:

L'Ente si impegna ed obbliga a:

- a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 8 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Resta di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate del Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo a trasmettere all'Ente gli originali delle polizze opportunamente quietanzati. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento predisposto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per l'Ente medesimo.

ART. 10 – ESCLUSIVITÀ E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del presente disciplinare.

Qualora alla scadenza dell'affidamento del servizio l'Ente non avesse provveduto ad aggiudicare lo stesso per il periodo successivo, la Mediass S.p.A., sarà obbligata a continuarlo per un periodo massimo di 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

L'affidamento dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 11 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il presente contratto in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto. In caso di risoluzione contrattuale per inadempienze, al Broker potranno essere addebitati dall'Ente gli oneri derivanti da azioni di rivalsa per danni conseguenti.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al Broker con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tali casi resta fermo il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento dei danni.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. .

ART. 13 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto sarà deferita al Foro

COMUNE DI CALATABIANO
PROV. DI CATANIA

di Catania.

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 – Pagamento dei premi; Art. 10 – Esclusività e durata del servizio; Art. 11 - Risoluzione contrattuale; Art. 14 – Foro competente.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

445 del 06/03/2015 REGISTRO GENERALE

DISPOSTI DI DETERMINAZIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA, REVISIONE, LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI CONTI PARTI ASSICURATIVE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n. 7 del 05/03/2015, in attuazione di quanto previsto dalla legge relativa all'oggetto.

ATTESO CHE, con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'attuazione del conseguente atto di affidamento di impegno.

PRESO ATTO CHE, in nome e per conto del Comune, è opportuno provvedere alla redazione ed implementazione delle attuali politiche assicurative, con particolare riferimento alle responsabilità verso i terzi intervenuti presso l'Amministrazione Comunale.

RITENUTO CHE, questo Comune non dispone tra il proprio personale di figure professionali specializzate in tale specifico settore.

DATO ATTO CHE:

in ragione della complessità della problematica inerente alla determinazione del prezzo di affidamento del servizio di assistenza e consulenza tecnica, revisione, la gestione e l'esecuzione di conti parti assicurative, è in grado di garantire la migliore copertura di ogni rischio, nonché di riferimenti alle varie parti di polizza offerte dal mercato assicurativo, appare giusto e opportuno il ricorso alla collaborazione di una figura professionale specializzata, in grado di svolgere le attività di consulenza tecnica, ed eseguire gli adempimenti di natura assicurativa, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione.

Capofila del bando in esame è stata individuata l'offerta presentata dalla ditta "CONSULENZA TECNICA E REVISIONE" S.p.A., in grado di garantire la migliore copertura di ogni rischio, nonché di riferimenti alle varie parti di polizza offerte dal mercato assicurativo, appare giusto e opportuno il ricorso alla collaborazione di una figura professionale specializzata, in grado di svolgere le attività di consulenza tecnica, ed eseguire gli adempimenti di natura assicurativa, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione.

L'assunzione e la consulenza del broker è opportuna e conveniente per il Comune considerato che le operazioni del broker vengono attribuite ai sensi di legge e dalla prassi in materia assicurativa, nonché a conformazione di parte della normativa assicurativa, e una buona percentuale delle provvigioni attribuite dalla compagnia assicurativa è relativa ai premi di cui al contratto, con l'unico che l'Assicuratore pagherà per attività di brokeraggio assicurativo nulla viene dovuta da parte del Comune in aggiunta a quanto il Contratto di parte delle Compagnie aggiudicatrici.

Tale scelta è ritenuta che le aziende aggiudicatrici, in grado di garantire la migliore copertura di ogni rischio, nonché di riferimenti alle varie parti di polizza offerte dal mercato assicurativo, appare giusto e opportuno il ricorso alla collaborazione di una figura professionale specializzata, in grado di svolgere le attività di consulenza tecnica, ed eseguire gli adempimenti di natura assicurativa, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione.